

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 334/31/2011

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La Diusa Rendering srl ha proposto opposizione ad avviso di pagamento per il mancato versamento dell'accisa relativo all'impiego di grasso animale liquefatto prodotto ed utilizzato nella produzione dell'energia elettrica siccome ritenuto equivalente - nell'aliquota di riferimento - all'olio combustibile denso ed assumendo come esimente il proprio legittimo affidamento a sensi dell'art. 10 della L. 212/00 visti i cangianti indirizzi interpretativi sul punto da parte dell'A.F. Nel merito richiama le argomentazioni adottate dall'Associazione di categoria secondo la quale avrebbe dovuto applicarsi l'aliquota "0" in ogni caso in cui oli e grassi non fossero modificati chimicamente ed insistendo in subordine per la rideterminazione del dovuto con esclusione del prodotto impiegato in caldaia.

Resisteva l'Agenzia delle dogane eccependo l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art.10 dello Statuto dei diritti del contribuente ed adducendo la legittimità dei metodi di rilevazione utilizzati che avevano portato a distinguere per il periodo marzo 2006-novembre 2009 l'energia elettrica autoprodotta con applicazione dell'aliquota ridotta (accisa pari ad € 17872,70) nonché quella non autoprodotta pari alla differenza sul totale rispetto a quella prodotta in autoconsumo (accisa pari ad € 109.316,73) mentre per il periodo giugno 2007-novembre 2009 era stato conteggiato - sempre per differenza dal totale (rispetto a quanto utilizzato per energia elettrica e ceduto a vario titolo dalla società) il prodotto utilizzato a scopo di combustione per usi industriali (accisa pari ad € 376.100,87) donde il dovuto - detratto il versato - ammontava all'importo richiesto con l'avviso di pagamento (€ 492.111,18).

Sottolineava che la comunicazione dell'Associazione (Assograssi) richiamata da controparte riproduceva le stesse circolari dell'Agenzia e che era impossibile ogni equiparazione tra i grassi e gli oli animali con gli oli vegetali non modificati chimicamente (ed esenti ove impiegati nella produzione dell'energia elettrica) inoltre che le agevolazioni potevano essere riconosciute per le produzioni destinate interamente ed esclusivamente ad usi energetici mentre nel caso parte del prodotto veniva rivenduto all'esterno.

Concludeva per il rigetto del ricorso

Scambiate tra le parti memorie difensive la causa, dopo la discussione, passava in decisione.

Il ricorso è infondato.

Sul principio di legittimo affidamento del contribuente per quanto concerne la quantificazione dell'accisa e la decorrenza dell'imposizione al di là del fatto che - a sensi dell'art.10 della L.212/2000 - l'esimente ove ricorrente opererebbe solo con riferimento alle sanzioni e non sull'esigibilità del tributo (da ultimo Cass.19749/09) - va detto che l'A.F. nella sequenza dei provvedimenti emessi non ha introdotto nuovi ed inaspettati indirizzi interpretativi (che comunque restano momenti di indirizzo insuscettibili di incidere sul rapporto tributario ed il suo svolgimento così come regolato dalla legge: Cass.21461/07) ma li ha adeguati all'evoluzione della normativa europea in materia armonizzata (quale è quella concernente le accise) senza autorizzare nello specifico alcun genere di esenzione.

Fuori luogo è dunque il richiamo della giurisprudenza anche comunitaria formatasi in tema di errore (attivo) delle autorità doganali per contrastare le contabilizzazioni a posteriori di operazioni compiute in esenzione o riduzione daziaria.

Quanto poi alle risultanze del Comitato termotecnico italiano sulla equiparazione grassi animali ed oli e grassi vegetali per uso esente, il richiamo della società ricorrente è privo di elaborazione critica al fine di sostenere validamente tesi del genere che tra l'altro - non tiene conto della mancanza di previsioni normative in tal senso né del fatto che le conclusioni tecniche della Stazione Sperimentale per i combustibili (e riprodotte nelle controdeduzioni dell'Agenzia resistente) portavano comunque ad assimilare sotto il profilo fiscale oli e grassi animali e vegetali con i loro sottoprodotti all'olio combustibile denso BTZ (come di fatto conteggiato nell'avviso di pagamento).

In realtà nella memoria integrativa la soc. ricorrente incentra le sue difese essenzialmente sul diritto all'esenzione in base all'art.22 del TUA (e circolari esplicative) che esenta da accisa i prodotti energetici fabbricati all'interno dello stabilimento (ma anche al di fuori) purché vengano reimpiegati e consumati interamente nel proprio ciclo produttivo (senza cioè commercializzazione)

Le addotte circostanze fattuali - peraltro - che configurando presupposto per fruire di una agevolazione fiscale debbono essere rigorosamente provate da chi se ne vuole avvalere non sembrano adeguatamente dimostrate con particolare riferimento alla tipologia di impiego del prodotto.

Invero dagli analitici riferimenti al verbale di verifica contenuti nelle controdeduzioni dell'Ufficio sui quali non si ravvisano specifiche contestazioni ex adverso emergano cessioni e destinazioni a terzi in termini significativi del prodotto frutto delle lavorazioni e dunque un uso commerciale esterno che esclude l'utilizzo esclusivamente interno e/o l'autoconsumo.

Quanto poi al metodo di calcolo utilizzato che distingue energia elettrica autoprodotta e non nonché la combustione per usi industriali con dati e tempi di rilevazione che hanno portato - per differenze - alla somma ingiunta nessuna confutazione anche in questo caso risulta avanzata dalla società ricorrente che si è limitata a richiedere l'annullamento dell'avviso di pagamento od - in subordine - la rideterminazione del quantum senza allegare dati di calcolo alternativi per ogni singola casistica.

Alla luce di queste considerazioni il ricorso va pertanto rigettato mentre la natura della controversia e la peculiarità delle questioni tecniche affrontate in un quadro normativo cangiante in linea con le prescrizioni comunitarie inducono a compensare le spese di giudizio

PQM

La Commissione rigetta il ricorso. Spese compensate.